



Ministero dell'istruzione e del merito **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Oggetto: Depennamento docenti da Graduatorie ad Esaurimento (GAE) scuola infanzia e scuola primaria provincia di MILANO a seguito di soccombenza in giudizio di merito - Sentenza Tar Lazio n. 12108.22. Integrazione.

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA** la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTO** il DM 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. 235 del 01/04/2014 con il quale viene disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 14589 del 12/8/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il D.M. n. 325 del 03/06/2015, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 13167 del 15/07/2015, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2015/2016;
- VISTO** il D.M. n. 495 del 22 giugno 2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 11478 del 05/8/2016, l'avviso AOOUPMI 14596 del 09/09/2016 e il decreto AOOUSPMI 17814 del 18/10/2016, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2016/2017;
- VISTO** il DM 400 del 12 giugno 2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;

- VISTO** il decreto AOOUSPMI 13921 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2017/2018 in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che "II termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo";
- VISTO** il DM 506 del 19 giugno 2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 21 del 25 febbraio 2016;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI 12954 de 30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a. 18/19;
- VISTO** il D.M. 374 del 24 aprile 2019, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/22;
- VERIFICATO** che a seguito dell'aggiornamento GAE di cui sopra citato D.M. la docente ANASTASIO Claudia nt. 20/05/79 NA, ha trasferito la propria iscrizione dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Napoli a quelle di questa provincia;
- VISTO** il proprio D.D. n. 12930 del 30.07.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado aggiornate ai sensi del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 valide per il triennio 2019/2022;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 9207 del 13/08/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a.s. 20/21;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 9092 del 15/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a.s. 21/22;
- VISTO** il decreto AOOUSPMI n. 9931 del 15/06/2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l'a.s. 22/23;
- VISTI** il provvedimento Prot. N. 6251 del 11/04/2017, con il quale, in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del Tar Lazio n. 6013 del 10/10/2016, i ricorrenti di cui RG n. 9265/16, diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 sono stati inseriti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di scuola dell'Infanzia e di scuola Primaria, ***"fermo restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza risultante all'esito del giudizio di merito"***;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER n. 1899 del 7 ottobre 2019, recante ***"Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 per l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 e n. 5 del 27/02/2019 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici"***;
- VISTA** la legge n. 159 del 20 dicembre 2019, art. 1 quinquies, che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto-legge n. 87 del 12 luglio

2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1-bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dalla Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";

VISTA la Sentenza definitiva del Tar Lazio n. 12108/22, che in parte rigetta il ricorso di cui al R.G. n. 9265/16 e in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

VISTO il D.D. prot. N. 18446 del 10/11/2022, con il quale è stata data esecuzione alla sentenza Tar Lazio n. 12108/22 ed è stato pubblicato l'elenco dei docenti depennati dalle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento di scuola primaria ed infanzia a seguito di soccombenza in giudizio di merito;

VERIFICATO che la docente ANASTASIO Claudia nt. 20/05/79 NA, è stata inserita nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento della provincia di Napoli in esecuzione dell'Ordinanza Cautelare del Tar Lazio n. 6013 del 10/10/2016;

APPURATO CHE la docente Anastasio Claudia nt. 20/05/79 NA, a seguito dell'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento, previsto dal sopra citato D.M. 374/19, ha trasferito la propria iscrizione dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Napoli a quelle di questa provincia;

RITENUTO NECESSARIO procedere all'integrazione del predetto provvedimento prot. n. 18446 del 10/11/22;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2014, n. 916, recante Organizzazione e compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

DISPONE

ART. 1

Per le motivazioni, di cui in premessa, l'elenco dei docenti depennati dalle GAE con provvedimento prot. N. 18446 del 10/11/2022, ad esecuzione della Sentenza Tar Lazio n. 12108.22 è integrato con la seguente candidata:

COGNOME E NOME	DATA NASCITA	ATTUALE SEDE DI SERVIZIO	STATO GIURIDICO	NOTE
Anastasio Claudia	20/05/79 NA	MIEE8D201G - PRIMARIA VIA CONSOLE MARCELLO	-Ruolo da Gae con riserva dal 01/09/2020;	revoca contratto a T.I. da GAE dal 01/09/2020 e stipula contratto a T.D. al 30/06/2023;

ART. 2

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risulti eventualmente inserita la docente sopra indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

ART. 3

Il contratto di lavoro, a tempo indeterminato, stipulato in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), sarà oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), ai sensi dell'art.1-quinquies, comma 1-bis, del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (conv. L. 159/2019) trasformando il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con la docente, in contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno **(la risoluzione e la modifica del contratto dovrà essere effettuata dall'Istituzione Scolastica previa acquisizione del provvedimento di risoluzione del contratto tempo a tempo indeterminato da parte dell'ufficio Organico docenti I ciclo);**

ART.4

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X
 AMBITO TERRITORIALE DI MILANO
 Yuri Coppi

Ufficio X - Ambito Provinciale di Milano - dirigente Yuri Coppi
 All'Ufficio Organico docenti I ciclo Sede

Alla docente Anastasio Claudia
 Mail: claudia.anastasio@posta.istruzione.it

All'I.C. di Via Console Marcello - Milano
 Pec: miic8d200d@pec.istruzione.it